

BANCHE

Più tempo per le domande di risarcimenti ai risparmiatori

Mobili, Trovati —a pag. 3

I CORRETTIVI APPROVATI

Fondo risparmiatori, due mesi in più per le domande di accesso ai rimborsi

Il termine slitta al 18 aprile. Procedure semplificate e paletti antielusivi

Marco Mobili Gianni Trovati

Negli ultimi emendamenti alla legge di bilancio approvati in commissione al Senato entra anche una mini-riforma del fondo risparmiatori da 1,5 miliardi creato 12 mesi fa. Tre le direttrici degli interventi: più tempo per fare domanda di rimborso, procedure più snelle per chi sul tradimento del proprio risparmio ha già ottenuto una vittoria in giudizio o una pronuncia stragiudiziale, e qualche vincolo in più per bloccare i tentativi di elusione nei passaggi ereditari dei titoli.

La novità più importante riguarda il calendario. I risparmiatori che puntano a ottenere gli indennizzi del fondo avranno tempo fino al 18 aprile per bussare alla porta della commissione tecnica. Si tratta di un allungamento di due mesi rispetto alla scadenza originaria. Che può tornare utile ai tanti risparmiatori alle prese con la raccolta dei documenti necessari a chiarire il diritto al rimborso, e alle stesse banche che sono obbligate dalle norme a mostrare le carte; perché la ricerca, soprattutto per i casi più complessi e per gli acquisti risalenti all'epoca pre-Mifid in cui gli obblighi documentali erano più leggeri, si è rivelata più complicata del previsto.

Una novità importante arriva anche sui conteggi del prezzo dei titoli che rappresenta la base di calcolo per i rimborsi. La regola generale prevede che l'indennizzo, il 30% nel caso delle azioni, sia calcolato sul prezzo di acquisto. Ma molti risparmiatori hanno costruito il proprio portafoglio con più operazioni, diluite nel tempo: in questi casi, frequenti, il costo dei titoli che guiderà l'intero indennizzo sarà quello medio, e non quello d'acquisto di ogni singolo pacchetto.

Nel conto della base da rimborsare entrano anche gli oneri fiscali che, con una precisazione importante inserita nei nuovi correttivi, sono anche quelli sostenuti nel periodo di possesso delle azioni, e non solo quelli relativi al momento dell'acquisto.

Una via più semplice si apre invece sul piano delle procedure con gli emendamenti per chi prima di battere cassa al Fir ha provato con successo la via del giudizio o del contenzioso stragiudiziale presso l'arbitro bancario o finanziario. Sul punto la nuova regola sana un passaggio oggettivamente irrazionale del meccanismo attuale. E sancisce che su richiesta dei diretti interessati la commissione tecnica possa acquisire d'ufficio le pronunce che danno ragione al risparmiatore incappato nel crack della sua banca. In questo modo, i quasi mille titolari di azioni o di obbligazioni subordinate evaporate nei fallimenti bancari che hanno già ottenuto il «sì» al diritto Mini riforma. In al rimborso da parte di giudici o arbitri potranno evitare un complicato lavoro di raccolta delle procedure più pronunce in prima persona.

Un ultimo correttivo approvato da Palazzo Madama va letto invece in chiave antielusione, e riguarda i passaggi dei titoli che danno il diritto al rimborso. In pratica, l'emendamento prevede che in caso di trasferimento tra vivi dei ti- Nel caso di toli, i requisiti reddituali e patrimoniali necessari a ottenere l'in- portafogli dennizzo (35mila euro di reddito con più Irpef o 100mila euro di patrimonio operazioni mobiliare escluse le azioni e obbli- il costo su gazioni bruciate dai crack) restano cui calcolaquelli del «dante causa».

Tradotto: un risparmiatore re gli indenche ha reddito e patrimonio supe- nizzzi sarà riori a quelli che aprono le porte quello del Fondo non può cedere il titolo a un soggetto che invece rientra medio nei parametri con l'obiettivo strumentale di ottenere un indennizzo a cui non avrebbe diritto. Si tratta, in ultima analisi, della norma di chiusura del pacchetto avviato già con il decreto attuativo della manovra dell'anno scorso per bloccare il "mercato" delle azioni e delle obbligazioni da rimborsare. Sempre in fatto di requisiti, si prevede che i cittadini italiani residenti all'estero presentano «idonea documentazione» (dichiarazione dei redditi in primis) del Paese di residenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

manovra tempi più lunghi e snelle per i rimborsi ai risparmiatori danneggiati dalle risoluzione